

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4830

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TOCCAFONDI

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie.

*Presentata il 6 dicembre 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia rimane oramai uno dei pochi Paesi europei e occidentali a non riconoscere pienamente la parità scolastica. Anche se la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante « Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione », approvata dalle Camere mentre era Ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer, ha rappresentato un primo importante passo per la parità scolastica, essa stabilisce solo il principio della parità tra scuola statale e scuola non statale, disponendo che l'una e l'altra costituiscano il sistema nazionale di istruzione. Con la legge n. 62 del 2000 non si è però compiuto il percorso per la reale ed effettiva parità scolastica, poiché risulta ancora disattesa la parità sul versante economico. Chi frequenta le scuole

non statali paga infatti una retta e lo Stato aiuta queste realtà scolastiche attraverso un contributo annuo variabile, comunque assolutamente insufficiente a coprire i costi sostenuti.

In Italia il totale degli alunni che frequentano scuole non statali di ogni ordine e grado è pari a 1 milione e le classi o sezioni sono circa 43.000, così divise: scuola dell'infanzia: 28.235 sezioni; scuola primaria: 8.839 classi; scuola secondaria di primo grado: 3.031 classi; scuola secondaria di secondo grado: 2.850 classi.

Oggi chi frequenta queste scuole non beneficia, almeno sul piano economico, di una completa parità rispetto a coloro che decidono di frequentare scuole statali. Quindi, le norme oggi vigenti in Italia, nel campo del diritto allo studio, non garan-

tiscono ancora un effettivo pluralismo educativo. Le famiglie e gli studenti che scelgono scuole non statali sono in condizioni di svantaggio economico rispetto alle altre. Le leggi approvate da alcune regioni costituiscono un notevole passo avanti nel riconoscimento del ruolo oggettivo di servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie non statali; attraverso strumenti come il «buona scuola» o il «voucher» si riconosce ai genitori la possibilità di scegliere liberamente la scuola in cui far crescere i propri figli, dando così piena attuazione alla Costituzione che, all'articolo 30, enuncia il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli.

Quanto all'articolo 33 della Costituzione, che conferisce a enti e a privati il diritto di istituire scuole «senza oneri per lo Stato» — passaggio che taluno adduce quale dimostrazione dell'impossibilità di parità economica tra scuola statale e non statale — occorre ricordare che l'inciso: «senza oneri» significa, com'è dimostrato dalla lettura degli interventi svolti sul tema nella seduta dell'Assemblea costituente del 29 aprile 1947, che non vi è obbligo costituzionale a carico dello Stato a sostenere finanziariamente l'istituzione di scuole private. Come si espresse in tale occasione l'onorevole Epicarmo Corbino: «nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato», mentre l'onorevole Tristano Codignola precisava: «con questa aggiunta, non è vero che si venga ad impedire qualsiasi aiuto dello Stato a scuole professionali: si stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto».

L'articolo 34 della Costituzione garantisce invece la gratuità della scuola dell'obbligo con un periodo d'istruzione di almeno otto anni. Nulla indica che l'assolvimento di tale obbligo sia limitato alla frequenza delle scuole statali. Tanto più questa considerazione ha valore dopo l'attuazione della legge n. 62 del 2000, la quale stabilisce che le scuole paritarie private e degli enti locali sono parte a tutti gli effetti del sistema nazionale di istruzione. Del resto, la Costituzione si basa sul principio dell'eguaglianza di tutti i citta-

dini e sul dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che di fatto la limitano. Tocca allo Stato, quindi, garantire non solo l'insegnamento e l'apprendimento, ma anche l'effettivo esercizio di tali libertà a parità di condizioni.

La presente proposta di legge prende in considerazione le famiglie che, avendo figli che frequentano una scuola dell'infanzia paritaria non statale di qualunque ordine o grado, pagano una retta annuale a queste scuole. La disposizione proposta mira a introdurre una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 19 per cento delle spese sostenute per il pagamento delle rette di frequenza. Si fa presente che la detrazione delle spese per la retta, nella misura del 19 per cento, è adesso possibile (ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203) solo per gli asili nido frequentati da bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni, con il limite di spesa di 632 euro sul quale calcolare la detrazione (lo sconto massimo di imposta è perciò pari a 120,08 euro annui). Per tale detrazione, utilizzata da 335.000 famiglie in Italia, deriva un mancato introito tributario pari a circa 34,7 milioni di euro.

Con la presente proposta di legge si prevede che la detrazione del 19 per cento sia estesa a tutti coloro che hanno deciso di frequentare una scuola paritaria. La proposta di legge prevede che possano essere portate in detrazione tutte le spese documentate relative alla retta scolastica entro un massimo annuo di 1.000 euro per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e di 2.000 euro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. La diminuzione di entrata per lo Stato sarebbe pari a circa 250 milioni di euro annui, dato che le minori entrate, prendendo a riferimento i dati degli iscritti alle scuole non statali e i dati delle rette medie annue, sarebbero così ripartite: 120 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, 36 milioni di euro per le scuole primarie, 27 milioni di euro per le scuole secondarie di primo grado e 60 milioni di euro per le scuole secondarie di secondo grado.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dalla lettera *e-bis)* »;

*b)* dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie, fino ad un massimo di 1.000 euro annui per ciascuno scolaro, per la frequenza di scuole dell'infanzia e di scuole primarie, e di 2.000 euro annui per ciascuno studente, per la frequenza di scuole secondarie di primo e di secondo grado ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*16PDL005980\*